



Ufficio: DAR/PF  
Protocollo: 202501013/AG  
Oggetto: Legge 203/2024

Roma, 28/01/2025

Circolare n. 15205

SS  
5.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Publicata in G.U. la legge con le disposizioni in materia di lavoro***

**Riferimenti:** Legge 13 dicembre 2024, n. 203 *Disposizioni in materia di lavoro*. (GU n.303 del 28-12-2024).

Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 203/2024, recante “*Disposizioni in materia di lavoro*”, in vigore dal 12 gennaio 2025 ([clicca qui](#)).

La legge, di iniziativa governativa, contiene disposizioni relative a:

- salute e sicurezza sul lavoro;
- ammortizzatori sociali e politiche formative;
- contratti a termine e di somministrazione;
- materia previdenziale e contributiva.

In merito ai contenuti del provvedimento, sui quali si fa riserva di ulteriori approfondimenti, si evidenzia quanto segue.

### **Permessi non retribuiti dei vertici elettivi degli Ordini e Federazioni delle professioni sanitarie (articolo 34)**

L’articolo 34 prevede che i vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle Federazioni nazionali, qualora siano dipendenti delle aziende e degli enti del SSN, possano usufruire di permessi non retribuiti per partecipare ad attività istituzionali.

Tali permessi non possono avere durata superiore a otto ore lavorative mensili.

Le attività istituzionali cui è consentito partecipare, avvalendosi dei permessi in questione, devono essere connesse all’espletamento del relativo mandato (comma 1).

Al fine di usufruire di tali permessi, i dipendenti interessati devono fare richiesta all'amministrazione cui appartengono. Tale richiesta - che deve avvenire in forma scritta e con l'indicazione della relativa motivazione - deve essere fatta con un minimo di tre giorni di anticipo, salvo comprovate ragioni di urgenza (comma 2).

**Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 in materia di somministrazione di lavoro (articolo 10)**

L'articolo 10 reca modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in materia di somministrazione di lavoro. Di seguito, in sintesi, le novità introdotte dalla disposizione:

- è stata eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva del lavoro a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (e attualmente pari a 24 mesi);
- sono stati esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (si ricorda che non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti) i casi in cui la somministrazione a termine riguarda:
  - a) lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
  - b) lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Andrea Mandelli)